

Pubblicato il 28/06/2017

N. 07481/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04818/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2017, proposto da:
[omissis];

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis] non costituiti in giudizio;

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Vitale in Roma, via Pasubio N.15;

per l'annullamento

della nota M.I.U.R. prot. n. 8654 del 28 febbraio 2017 recante: Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2016/17. Graduatorie a. s. 2017/18;

- Della nota M.I.U.R. prot. n. 9893 del 7 marzo 2017 recante: Indizione concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. nell'anno scolastico 2016/17. Graduatorie a. s. 2017/18 – invio modelli di domanda - dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico n. 21 del 23 febbraio 2009 – Prot. n. 2414;

- Della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico Prot.n. AOODGPER 8166 del 5 giugno 2009 recante: Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94. - Istruzioni e indicazioni operative

- Della nota dell'U.S.R. Sicilia prot. 6384 del 9 marzo 2017 recante: pubblicazione Bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola per l'anno scolastico 2016/17 - Graduatorie a.s. 2017/18 Del Bando di concorso del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - profilo: assistente amministrativo - prot. 6127 del 7 marzo 2017 pubblicato in data 20 marzo 2017 sui siti degli Ambiti Territoriali della REGIONE SICILIA

- Di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato l'esclusione dal concorso per cui è causa delle parti ricorrenti nella parte in cui, tali provvedimenti, escludono che il servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non è considerato

utile ai fini della valutazione dei titoli di servizio validi per l'accesso al concorso per titoli ai ruoli provinciali dei profili professionali dell'area A e B del personale ATA, ed in particolare per la figura professionale dell'assistente amministrativo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994.

NONCHÉ PER

La declaratoria in via cautelare del diritto dei ricorrenti a che venga valutato come titolo di servizio utile ai fini dall'ammissione alla procedura concorsuale, il servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per la conseguente declaratoria in via cautelare del diritto ad essere ammessi alla procedura concorsuale per titoli relativa all'accesso ai ruoli provinciali, per la figura professionale dell'assistente amministrativo, per le provincie specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parti ricorrenti a che venga valutato come titolo di servizio utile ai fini dall'ammissione alla procedura concorsuale, il servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e il conseguente diritto ad essere ammessi alla procedura concorsuale per titoli relativa all'accesso ai ruoli provinciali, per la figura professionale dell'assistente amministrativo, per le provincie specificate dai ricorrenti nella domanda di partecipazione al concorso in atti.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dai ricorrenti mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione al concorso per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell'art.60 c.p.a. sussistendone i presupposti;

vista l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai controinteressati e considerata la stessa fondata;

rilevato infatti che la questione sottesa all'impugnativa in esame riguarda la gestione delle graduatorie ATA – e, specificatamente, la mancata valutazione del servizio prestato in virtù di contratti di co.co.co- estranea alla materia delle procedure concorsuali attribuite alla giurisdizione amministrativa, atteso che tale gestione deve considerarsi comprendere tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via. Essa non costituisce, quindi, procedura concorsuale, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione da parte dell'Amministrazione dei titoli e dei requisiti degli interessati, ma un mero configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al G.O. (Cassazione SS. UU. 20.06.2007 n. 14290, 24.04.2009 n. 792 e 8.07.2010 n. 2926: C.d.S. A.P. 12 luglio 2011 n. 11), come affermato di recente nel parere reso dal Consiglio di Stato, n.1470/2016 e dal Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza n.402/2016, con riferimento a fattispecie nelle quali pure veniva impugnata l'O.M. n. 21 del 23.02.2009;

che, in particolare, nel caso dell'O.M. n.21/2009 non può essere applicata la giurisprudenza in materia di giurisdizione del GA in ambito di atti di c.d. “macro-organizzazione” (potendosi ritenere tali solo quegli atti che attengono alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità , la determinazione delle dotazioni organiche, secondo la definizione di cui all’art.2, comma 1 d. lgs. n. 165/2001), trattandosi nel caso in esame di ordinanza espressamente emanata, con i poteri datoriali della PA, ai sensi dell’art. 554, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, al solo fine di stabilire le modalità di tali peculiari “concorsi” concorsi provinciali per soli titoli e di indicare i titoli ed i criteri di valutazione, con la conseguenza che essa soggiace ai poteri di disapplicazione del GO .

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 11 secondo comma del c.p.a. ex D. Lgs 2/7/2010 n. 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal suo passaggio in giudicato.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le

modalità di cui in parte motiva ex art. 11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs 2/7/2010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO